

Segreteria di Coordinamento R. S. A.

Bologna, 3 dicembre 2012

Gentile Collega iscritto,

anche in relazione alla recente circolare sul blocco degli straordinari, ma non solo, la UILCA/UIL di Carisbo ha ritenuto opportuno approfondire la questione della permanenza nei luoghi di lavoro senza la necessaria autorizzazione aziendale.

Non intendiamo quindi, in questa sede, parlare di evasione contributiva o problemi simili, ma di copertura assicurativa in caso di incidenti sul lavoro o, a maggior ragione, di eventi (incendio, rapina, terremoto, etc.) che potrebbero avere gravi conseguenze riguardo l'incolumità dei lavoratori.

Parliamo perciò di una prestazione di "straordinario" non autorizzata, che viene comunque registrata dalla procedura Intesap in quanto la/il collega timbra regolarmente quando esce dal posto di lavoro.

Abbiamo posto la questione ai competenti uffici aziendali per avere una risposta chiara e ufficiale, allo scopo di fornire un'informazione corretta e non più soggetta a dubbie interpretazioni, al fine di prevenire eventuali spiacevoli situazioni.

Riportiamo quindi di seguito, integralmente, la risposta data dalla Direzione Centrale Risorse Umane, Normativa e Contenzioso del Lavoro della Capogruppo, senza aggiungere alcun commento o considerazione:

"Con riferimento alla e-mail indirizzata il 5 novembre scorso ad esponenti del servizio prevenzione e protezione aziendale ed a noi "girata" dai medesimi per competenza, precisiamo quanto segue.

La presenza del lavoratore nei locali dell'azienda è giustificata solo per lo svolgimento di attività lavorativa (vedi sul punto il divieto di cui all'art. 34, 7° comma lettera g del CCNL 8.12.2007, rinnovato con l'accordo del 19.1.2012): ne consegue che nessun dipendente può trattenersi nei locali aziendali oltre il suo normale orario di lavoro se non è espressamente autorizzato dal responsabile a svolgere lavoro straordinario. Al di fuori di questa fattispecie non esistono pertanto 'diversi e validi motivi' per trattenersi sul posto di lavoro.

Poiché anche i trattamenti a carico dell'INAIL ed a beneficio dei lavoratori dipendenti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono erogati sul presupposto che sussista un nesso di causa tra l'attività lavorativa e l'evento infortunio, è da escludere, almeno in linea di principio, che l'assicurazione possa essere fatta valere dal lavoratore nel caso in cui la sua presenza nei locali aziendali sia ingiustificata, vale a dire, come detto, non fondata sulla necessità di svolgere la prestazione lavorativa, ma frutto di una scelta del dipendente, che costituisce, a rigore, violazione dei suoi obblighi contrattuali."

Cordiali saluti.

La Segreteria di Coordinamento